

COMUNE DI FANO



REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DEI LOCALI SCOLASTICI

Approvato con D.G.C. n. 72 del 01-03-2011

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI LOCALI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

Art.1 Principi generali e finalità

Il presente regolamento disciplina l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole di proprietà comunale conformemente a quanto disposto dall'art 12 della L 517 del 04.08.77 "...gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile...".

Sono escluse dal Regolamento:

- a) le attività scolastiche ed extrascolastiche previste nel Piano dell'Offerta Formativa ai sensi del D.P.R.275/99, comprese quelle gestite da soggetti terzi (associazioni culturali, enti, privati);
- b) l'uso delle palestre scolastiche disciplinato dal "Regolamento per l'uso e la gestione sociale degli impianti sportivi comunali" approvato con Delibera di Consiglio n 144 del 28.06.2007.

Art. 2 Utilizzo di locali scolastici da parte di terzi

Il Comune di Fano può concedere ad associazioni, enti, organizzazioni e simili, di seguito detti utilizzatori, l'uso di locali siti in edifici scolastici di proprietà comunale nei termini ed alle condizioni di cui al presente regolamento.

Art.3 - Modalità, condizioni e limitazioni della concessione in uso a terzi dei locali scolastici

La concessione in uso temporaneo dei locali scolastici non potrà mai essere tale da recare pregiudizio al funzionamento dei locali stessi, né e al perseguimento dei loro fini istituzionali.

I locali scolastici sono primariamente destinati a scopi ed attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi fini di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini.

I locali scolastici non potranno essere concessi in uso a soggetti che perseguano fini di lucro o realizzino attività di interesse privato né a partiti politici od organizzazioni che ne costituiscano espressione diretta.

Le attività didattiche proprie delle scuole che hanno sedi negli immobili, di cui al presente regolamento, hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'uso da parte degli utilizzatori, che non dovrà pertanto assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Nell'uso dei locali scolastici saranno tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito delle scuole stesse.

Conformemente all'art. 12, 3° comma, della legge 4.8.1977, n. 517, l'uso dei locali scolastici da parte di terzi è comunque subordinato all'assenso da parte dell'Amministrazione Comunale come previsto al punto 2), sub b) del successivo art. 4.

Il Comune di Fano trasmetterà agli utilizzatori interessati il proprio assenso che dovrà contenere, fra l'altro, l'indicazione delle modalità d'uso e delle conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio.

In relazione all'uso dei locali, gli utilizzatori si impegnano a quanto segue nei confronti del Comune di Fano:

1. indicare il nominativo del responsabile dell'utilizzo dei locali, quale referente per il Comune;
2. osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto del presente regolamento;
3. sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o della scuola che ha sede nell'immobile interessato;
4. lasciare i locali, dopo ogni loro uso, nelle medesime condizioni in cui si trovava all'inizio dell'utilizzo;

Art. 4 - Periodi di utilizzo dei locali scolastici da parte di terzi

La concessione dei locali è subordinata al rispetto delle modalità, priorità e limiti di seguito indicati:

- lo svolgimento di attività didattiche delle scuole aventi sede negli edifici e connesse con il normale svolgimento dei programmi scolastici ha precedenza assoluta sull'uso dei locali;
- in conformità all'art. 12, comma 2°, della legge 4.8.1977, n. 517:
- i locali potranno essere utilizzati al di fuori dell'orario scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione educativa, culturale e sociale;
- il Comune di Fano ha facoltà di disporre, nell'ambito di cui alla precedente lettera a), la temporanea concessione a terzi dell'utilizzo dei locali, previo assenso dei competenti consigli di circolo o di istituto;
- l'utilizzazione dei locali da parte di terzi sarà comunque concessa per periodi di tempo limitati e predefiniti, in base ad apposito calendario di utilizzo, concordato fra il responsabile della gestione scolastica, l'Amministrazione Comunale e l'utilizzatore;
- il Comune di Fano si riserva il diritto di modificare, ridurre, sospendere o interrompere il periodo di utilizzo dei locali da parte di terzi in caso di sopravvenute necessità o esigenze.
I Responsabili della gestione scolastica possono concedere direttamente l'uso dei locali a terzi solo qualora l'utilizzo non superi una giornata e non comporti alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione Comunale cui dovrà, comunque, darsene immediata comunicazione.

Art. 5- Modalità di presentazione delle domande di utilizzo dei locali da parte di terzi

Le domande di utilizzo dei locali dovranno essere compilate secondo le modalità previste nel modulo appositamente redatto dall'ufficio competente e presentate, almeno 15 giorni prima della data prevista, al Comune di Fano - Settore 9° Servizi Educativi che provvederà ad inoltrare la richiesta al Dirigente Scolastico competente per l'acquisizione del parere da parte del Consiglio di circolo o d'Istituto.

Il disciplinare d'uso verrà stipulato congiuntamente dall'Ente Locale, dall'Istituzione Scolastica e dal soggetto richiedente.

Art. 6- Obblighi e oneri dei terzi nell'utilizzo dei locali.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato all'osservanza di quanto segue:

- è vietata all'utilizzatore l'installazione di strutture fisse o di altro genere;
- è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dall'orario di concessione, attrezzi, apparecchiature, strumenti e quant'altro;
- qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalia all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'ente concessionario;
- nel caso in cui i fatti indicati alla precedente lettera c) rivestano particolare gravità e necessitino quindi di interventi urgenti e improrogabili, la segnalazione potrà essere fatta anche telefonicamente, purché alla stessa segua comunque comunicazione scritta;
- l'inosservanza di quanto stabilito ai precedenti punti c) e d) comporterà per i terzi utilizzatori l'assunzione a loro carico di eventuali conseguenti responsabilità;
- i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine del loro uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica curricolare della scuola avente sede nel fabbricato;
- in caso di sopravveniente programmazione di attività scolastiche, l'utilizzatore dovrà sospendere l'utilizzo già programmato dei locali.

Art. 7 – Responsabilità

L'utilizzatore è responsabile delle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza del presente regolamento ed è comunque responsabile di ogni danno a cose o persone che dovesse

verificarsi nell'ambito dell'utilizzo dei locali, salvo che ciò dipenda da fatti o atti non imputabili all'utilizzatore stesso.

Il Comune di Fano rimane in ogni caso sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita dichiarazione di assunzione di piena responsabilità.

Gli utilizzatori sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o presentando adeguate garanzie atte ad assicurare il risarcimento del danno causato.

Art. 8 – Corrispettivi

Per l'uso dei locali gli utilizzatori si impegnano a pagare un'indennità oraria al Comune di Fano che verrà stabilita o aggiornata di anno in anno dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

Il versamento dei corrispettivi di competenza del Comune di Fano, di cui alla successiva lettera a), dovrà essere effettuato presso l'ufficio economato.

Il versamento dei corrispettivi dovuti alle Istituzioni Scolastiche Statali di cui alla successiva lettera b), dovrà essere effettuato presso le segreterie competenti.

Le tariffe dovute sono quantificate in ragione dei seguenti corrispettivi:

a) Corrispettivi a favore del Comune di Fano per:

- **Utenze** in ragione del numero di ore di utilizzo per energia elettrica, acqua e riscaldamento in periodo invernale;
- **Tipologia** dei locali (numero aule, sezioni, laboratori didattici, cucine complete di attrezzature);
- **Utilizzo** estivo di strutture complete (in tal caso la tariffa sarà settimanale ed onnicomprensiva);

Le tariffe saranno assoggettate all'IVA

b) Corrispettivi a favore delle Istituzioni Scolastiche Statali per:

- **Portineria e servizi annessi** in ragione del numero di fruitori e delle ore di utilizzo;
- **Utilizzazione beni e attrezzature** (da valutarsi in base all'esigenza);
- **Pulizia** in ragione dei mq. di superficie utilizzata, del numero di fruitori del servizio e del numero di ore di utilizzo.

Gli utilizzatori dovranno effettuare il versamento delle tariffe in via anticipata e presentare ai competenti uffici comunali e scolastici l'attestato di avvenuto versamento.

Qualora l'utilizzatore non usufruisca dei locali nei tempi e nei modi concordati non sarà riconosciuto alcun rimborso delle tariffe salvo la sussistenza di cause indipendenti dalla propria volontà.

E' prevista una riduzione del costo pari al 50% per le organizzazioni riconosciute ONLUS ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

In caso di collaborazione da parte del Comune per gli eventi che motivano l'uso dei locali da parte degli utilizzatori i corrispettivi di cui alla precedente lettera a) saranno ridotti del 50%.

Art. 9- Disposizioni transitorie finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si farà riferimento e si intenderanno applicabili le disposizioni di legge nonché alle vigenti disposizioni del codice civile in materia di locazione di immobili.

Ogni eventuale controversia sarà deferita alla giurisdizione ordinaria per la quale è competente esclusivamente il foro di Fano.